

Determinazione 15 marzo 2010. Modificazione della determina 13 gennaio 2010 relativa all'aggiornamento della classificazione, ai fini della fornitura, di medicinali rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale.

Determinazione AIFA 15 marzo 2010 – G.U. n. 65 del 19.03.2010

L'Agenzia del farmaco ha emanato ulteriori disposizioni relative a questi medicinali. In particolare, è stato precisato che i medicinali oggetto della nuova classificazione ai fini della fornitura sono prescritti dai centri ospedalieri senza ulteriori specifiche se non quelle stabilite da ciascuna regione nell'ambito della propria competenza. Nel caso di distribuzione territoriale in regime di non rimborsabilità, tali medicinali sono vendibili al pubblico su prescrizione dei medici specialisti indicati nell'allegato alla determinazione in oggetto, che sostituisce quello indicato nella precedente determinazione 13 gennaio 2010. I medicinali riportati nel suddetto allegato possono essere dispensati fino alla scadenza del periodo di validità indicata in etichetta. Gli stampati ed il confezionamento primario e secondario devono essere aggiornati entro il 16 settembre 2010. Nei casi in cui, per ragioni di spazio, per i medicinali soggetti a prescrizione limitativa l'indicazione degli specialisti sul confezionamento primario fosse di difficile applicazione, la dicitura da inserire deve riportare: *«Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti individuati dalla specifica determina autorizzativa.»* o *«Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti individuati dalla specifica determina autorizzativa»*. La determinazione è in vigore dal 20 marzo 2010.

Per visualizzare l'allegato alla Determina AIFA in oggetto [clicare qui.](#)